

2007/669/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell' Adoxophyes orana granulovirus, dell'amisulbrom, dell'emamectina, del pyridalil e dello Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 4647] Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 18/10/2007 pag. 0015 - 0016

20071015

Decisione della Commissione
del 15 ottobre 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'Adoxophyes orana granulovirus, dell'amisulbrom, dell'emamectina, del pyridalil e dello Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 4647]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 29 novembre 2004 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo relativo alla sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 24 marzo 2006 la società Nissan Chemical Europe sarl ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo all'amisulbrom, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 23 giugno 2006 la società Syngenta Ltd ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo all'emamectina, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 28 marzo 2006 la società Sumitomo Chemical Agro Europe sas ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo al pyridalil, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 2 gennaio 2007 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità dell'Estonia un fascicolo relativo allo Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità della Germania, del Regno Unito, dei Paesi Bassi e dell'Estonia hanno comunicato alla Commissione che, a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli

rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos Kyprianou

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

20071015

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC | Richiedente | Termine di applicazione | Stato membro relatore |

Adoxophyes orana granulovirus n. CIPAC: non applicabile | Andermatt Biocontrol GmbH | 29 novembre 2004 | DE |

Amisulbrom n. CIPAC: 789 | Nissan Chemical Europe sarl | 24 marzo 2006 | UK |

Emamectina n. CIPAC: 791 | Syngenta Ltd | 23 giugno 2006 | NL |

Pyridalil n. CIPAC: 792 | Sumitomo Chemical Agro Europe sas | 28 marzo 2006 | NL |

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus n. CIPAC: non applicabile | Andermatt Biocontrol GmbH | 2 gennaio 2007 | EE |
